



CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO

Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

INDICE

PREMESSA	2
PARTE I - PRESTAZIONI	2
ART. 1 - CAPITALE MATURATO NELLA FASE DI CONTRIBUZIONE	2
Art. 1.1 - <i>Misura annua di rivalutazione</i>	2
Art. 1.2 - <i>Rivalutazione del capitale maturato</i>	2
Art. 1.3 - <i>Rivalutazione del capitale maturato in momento diverso dalla data di rivalutazione</i>	3
ART. 2 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.....	3
ART. 3 - RENDITA ASSICURATA NELLA FASE DI EROGAZIONE	3
Art. 3.1 – <i>Opzioni di rendita</i>	4
Art. 3.2 – <i>Erogazione della rendita</i>	4
Art. 3.3 - <i>Rivedibilità dei coefficienti di conversione</i>	5
ART. 4 – RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA.....	5
Art. 4.1 - <i>Misura annua di rivalutazione</i>	6
ART. 5 - PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE.....	6
PARTE II – MODALITÀ DI ADESIONE	6
ART. 6 - MODALITÀ DI ADESIONE – CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 - REVOCA DELL'ADESIONE	7
ART. 8 - RECESSO DEL CONTRATTO.....	7
PARTE III - CONTRIBUTI	7
ART. 9 - VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI	7
ART. 10 - COSTI	8
PARTE IV – VICENDE CONTRATTUALI	8
ART. 11 - RISCATTO ED ANTICIPAZIONI.....	8
ART. 12 - TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	9
ART. 13 - TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	9
ART. 14 - PROSECUZIONE VOLONTARIA	9
PARTE V – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA	9
ART. 15 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA	9
ART. 16 - BENEFICIARI.....	11
PARTE VI - DISCIPLINA	12
ART. 17 - NON PIGNORABILITÀ, NON SEQUESTRABILITÀ E NON CEDIBILITÀ	12
ART. 18 - NORME APPLICABILI	12
ART. 19 - FORO COMPETENTE.....	12
ALLEGATI	13
ALLEGATO 1. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “FONDO VITTORIA PREVIDENZA”	13
ALLEGATO 2. REGOLAMENTO DEL “FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE”	15
ALLEGATO 3. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA	17
ALLEGATO 4. TABELLA DI RETTIFICA DELL'ETÀ	18
ALLEGATO 5. OPZIONI DI RENDITA.....	19
<i>Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 5 anni</i>	19
<i>Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 10 anni</i>	20
<i>Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa fino ad 80 anni</i>	21

PREMESSA

Il presente contratto consiste in un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (in seguito denominato "PIP"), così come previsto all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (in seguito "Decreto").

A fronte dei contributi versati dall'Aderente, Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata "Compagnia") garantisce una prestazione pensionistica complementare a favore dell'Aderente erogabile una volta che quest'ultimo abbia maturato i diritti di accesso alle prestazioni illustrati all'articolo 2.

La durata contrattuale si distingue in due differenti fasi:

1. Fase di contribuzione: periodo durante il quale vengono corrisposti dei contributi acquisendo il diritto ad una prestazione in forma di capitale rivalutata in funzione del rendimento della gestione separata FONDO VITTORIA PREVIDENZA.
2. Fase di erogazione: periodo durante il quale viene erogata una rendita il cui importo, determinato convertendo tutto o una parte del capitale maturato nella fase di contribuzione, viene rivalutato in funzione del rendimento della gestione separata FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE.

Parte I – Prestazioni

Art. 1 - Capitale maturato nella fase di contribuzione

A fronte di ciascun contributo l'Aderente acquisisce il diritto ad una quota di capitale, pari al contributo stesso al netto dei costi indicati all'articolo 10), che concorre alla costituzione del capitale maturato.

Il capitale maturato viene rivalutato annualmente il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA che è un patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia, destinato esclusivamente alla gestione finanziaria di prestazioni pensionistiche complementari e non può essere distratto da tale fine.

Art. 1.1 - Misura annua di rivalutazione

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA PREVIDENZA determinato secondo i criteri indicati al punto 3) del Regolamento (Allegato 1). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione ad ogni data di rivalutazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi che precedono il secondo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

La misura di rivalutazione applicata è il rendimento conseguito diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia. Il rendimento trattenuto dalla Compagnia è pari a 1,20 punti percentuali eventualmente incrementato di un decimo di punto se il rendimento conseguito è superiore o uguale al 5,00% ed inferiore al 6,00%, analogo incremento viene ulteriormente applicato per ogni punto percentuale di rendimento conseguito eccedente il 6,00%.

La misura annua di rivalutazione così determinata nel corso dei primi cinque anni di durata non potrà essere inferiore al 2,00%; successivamente la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore all'1,50%.

Art. 1.2 - Rivalutazione del capitale maturato

Ad ogni data di rivalutazione il capitale maturato viene rivalutato:

- incrementando della misura di rivalutazione il capitale maturato quale risulta all'ultima data di rivalutazione;

- incrementando della misura di rivalutazione, con il metodo del pro rata temporis, ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

L'importo così ottenuto, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva sui rendimenti, determina l'ammontare del nuovo capitale maturato.

Art. 1.3 - Rivalutazione del capitale maturato in momento diverso dalla data di rivalutazione

In caso di accesso alle prestazioni previdenziali, di riscatto, di anticipazione o trasferimento ad altre forme di previdenza complementare, il capitale maturato viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso tra l'ultima data di rivalutazione e la data di liquidazione o trasferimento.

Il capitale maturato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione pro rata temporis:

- al capitale maturato quale risulta all'ultima data di rivalutazione;
- a ciascun capitale acquisito con i contributi versati in data coincidente o successiva all'ultima data di rivalutazione.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Compagnia ai sensi del precedente articolo 1.1), per il mese in cui avviene la liquidazione o il trasferimento.

Art. 2 - Accesso alle prestazioni previdenziali

L'aderente che abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, purché abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, acquisisce il diritto di accesso alle prestazioni maturate con il presente piano pensionistico individuale.

Con l'acquisizione di tale diritto si chiude la fase di contribuzione e si apre la fase di erogazione della rendita. La data di inizio erogazione delle prestazioni in rendita viene fissata nel primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione prevista al successivo articolo 15 - lettera g).

Al termine della fase di contribuzione l'Aderente può richiedere, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto, l'immediata liquidazione del capitale maturato calcolato, come riportato all'articolo 1.3), alla data di inizio erogazione.

Art. 3 - Rendita assicurata nella fase di erogazione

Il capitale maturato alla data di inizio erogazione, al netto dell'importo eventualmente liquidato a tale data, viene convertito in una rendita vitalizia posticipata pagabile nella rateazione prescelta dall'Aderente.

L'ammontare della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale maturato da convertire per un coefficiente determinato in base all'età dell'Aderente. Il coefficiente da utilizzare è quello indicato nelle tabelle di cui all'Allegato 3, in corrispondenza dell'età rettificata dell'Aderente. Per età rettificata si deve intendere l'età compiuta dall'Aderente alla data di inizio erogazione aumentata di un anno, se dal suo ultimo compleanno sono già trascorsi sei mesi, nonché del numero di anni che, nella tabella di rettifica di cui all'Allegato 4, corrisponde al suo anno di nascita.

Nel caso in cui l'Aderente abbia optato per una rateazione semestrale, trimestrale, bimestrale o mensile, l'importo della rata lorda si ottiene dividendo la rendita lorda annua come sopra determinata, rispettivamente, per due, quattro, sei o dodici.

La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 3.1 – Opzioni di rendita

L'Aderente al momento della richiesta di liquidazione, in luogo della rendita vitalizia può richiedere l'erogazione della rendita prevista in una delle seguenti opzioni alternative:

- Opzione 1 Rendita certa per i primi cinque anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 5 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;
- Opzione 2 Rendita certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta per i primi 10 anni indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, trascorso tale primo periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita;
- Opzione 3 Rendita Reversibile: la rendita viene corrisposta finché una delle due teste, l'Aderente (testa primaria) o la persona da questi indicata (testa reversionaria), siano in vita. La presente opzione implica altresì l'indicazione da parte dell'Aderente della misura di reversibilità, ossia la quota della rendita assicurata a favore della testa primaria che verrà corrisposta in caso di suo decesso alla testa reversionaria: le possibili misure di reversibilità sono 100%, 75% e 50%.
- Opzione 4 Rendita certa fino al compimento degli 80 anni di età e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente per il numero di anni che, alla data di inizio erogazione, mancano all'ottantesimo compleanno dell'Aderente. Trascorso tale periodo la rendita viene corrisposta finché l'Aderente è in vita.

I coefficienti di conversione relativi alle opzioni 1, 2 e 4 sono riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 5. Relativamente all'opzione 3, la Compagnia si impegna ad inviare all'Aderente che ne faccia richiesta, i coefficienti di conversione per ciascuna misura di reversibilità, personalizzati in funzione dell'età dell'Aderente, e dell'età della testa reversionaria. Nella tabella sottostante sono riportati a titolo indicativo alcuni esempi di coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia reversibile al 100%, e le rispettive rendite per un capitale da convertire di 100.000,00 euro.

Aderente		Testa Reversionaria		Reversibilità	Coefficiente	Rendita (euro)
Anno di nascita	Età (anni)	Anno di nascita	Età (anni)			
1952	60	1952	60	100%	0,02965	2.965,00
1949	63	1949	63	100%	0,03202	3.202,00
1947	65	1947	65	100%	0,03588	3.588,00
1945	67	1945	67	100%	0,03854	3.854,00
1942	70	1942	70	100%	0,04327	4.327,00

Art. 3.2 – Erogazione della rendita

Le rate di rendita vengono corrisposte in via posticipata rispetto alla data di inizio erogazione, pertanto la prima rata verrà erogata, rispetto a tale data, dopo un anno, un semestre, un trimestre, un bimestre o un mese a seconda della rateazione scelta.

Ciascuna rata di rendita verrà corrisposta mediante bonifico con valuta pari alla rispettiva data di maturazione, su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario. In caso di variazione delle coordinate bancarie sulle quali viene effettuato il pagamento delle rate di rendita, i Beneficiari dovranno comunicare le modifiche per posta o via fax alla Direzione della Compagnia. La Compagnia garantisce l'utilizzo di tali nuove coordinate per il pagamento delle rate di rendita aventi data di maturazione non anteriore ai trenta giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione.

Quando il pagamento della rendita è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di verificare tale circostanza richiedendo:

- la sottoscrizione da parte dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), a titolo di autocertificazione, di una dichiarazione appositamente predisposta ed inviata dalla Compagnia contestualmente alla comunicazione di rivalutazione annuale della rendita;
- oppure, per non più di una volta ogni dodici mesi, l'invio di un certificato di esistenza in vita dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria) rilasciato dal Comune di residenza.

Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni dall'invio della richiesta di tale documentazione, senza che questa sia pervenuta alla Compagnia, la stessa procederà all'immediata sospensione dell'erogazione della rendita. Qualora il mancato ricevimento da parte della Compagnia della documentazione di esistenza in vita fosse dovuto a cause diverse dal decesso dell'Aderente (o se del caso, della testa reversionaria), il successivo ricevimento della documentazione richiesta determina la riattivazione dell'erogazione della rendita con il pagamento delle rate eventualmente non corrisposte.

Art. 3.3 - Rivedibilità dei coefficienti di conversione

Tutti i coefficienti di conversione sono calcolati adottando un tasso tecnico dello 0% e la tavola demografica indifferenziata per sesso denominata IPS55U, ottenuta come ponderazione delle relative tavole afferenti la popolazione maschile e quella femminile.

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 65 anni, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati a condizione che manchino più di tre anni alla data di termine della fase di accumulo.

In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato al successivo articolo 12).

Art. 4 – Rivalutazione della rendita assicurata

La rendita assicurata viene rivalutata ad ogni ricorrenza della data di inizio erogazione in base al rendimento conseguito dal FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE.

Art. 4.1 - Misura annua di rivalutazione

La Compagnia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dal FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE determinato secondo i criteri indicati al punto 3) del Regolamento (Allegato 2). Il rendimento annuo conseguito preso in considerazione è quello dichiarato dalla Compagnia per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria della data di inizio erogazione.

La misura di rivalutazione applicata è il rendimento conseguito diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia. Il rendimento trattenuto dalla Compagnia è pari a 1,20 punti percentuali eventualmente incrementato di un decimo di punto se il rendimento conseguito è superiore o uguale al 5,00% ed inferiore al 6,00%, analogo incremento viene ulteriormente applicato per ogni punto percentuale di rendimento conseguito eccedente il 6,00%.

La misura annua di rivalutazione così determinata non potrà essere inferiore all'1,50%.

La rendita rivalutata si ottiene incrementando di suddetta misura di rivalutazione la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario della data di inizio erogazione, ed applicando l'imposta sostitutiva su tale rendimento finanziario.

Art. 5 - Prestazioni in caso di decesso dell'Aderente

In caso di morte dell'Aderente nella Fase di accumulo il contratto si risolve, e verrà liquidato, agli aventi diritto, il capitale maturato alla data di denuncia del sinistro, così come determinato all'articolo 1).

Qualora non fosse stata esercitata nessuna delle opzioni di cui al precedente articolo 3.1), la morte dell'Aderente nella fase di erogazione della rendita determina l'interruzione della stessa, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data del decesso, e la risoluzione del contratto. Nel caso sia stata esercitata una qualsiasi delle opzioni 1, 2 o 4, se il decesso dell'Aderente è intervenuto nel corso del periodo di pagamento certo, la rendita continuerà ad essere erogata al Beneficiario designato fino al termine di detto periodo. Raggiunto il termine del periodo di pagamento certo o se il decesso dell'Aderente è intervenuto dopo tale termine, l'erogazione della rendita viene interrotta ed il contratto cessa ogni suo effetto. Nel caso in cui fosse stata esercitata l'opzione 3, se e fintantoché la testa reversionaria è in vita, la rendita verrà corrisposta a favore di quest'ultima. L'erogazione della rendita di reversibilità viene interrotta, con la contestuale cessazione di ogni effetto contrattuale, a partire dalla prima rata di rendita dovuta successivamente alla data di decesso della testa reversionaria.

Parte II – Modalità di adesione

Art. 6 - Modalità di adesione – Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Ai fini dell'adesione al presente piano individuale pensionistico è necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di adesione indicando importo e frequenza dei contributi.

Il contratto entra in vigore, purché sia stato versato il primo contributo previsto al perfezionamento, alla data di decorrenza contrattuale.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, lo stesso non può entrare in vigore prima di tale giorno, sempreché sia stato versato il contributo di perfezionamento.

Art. 7 - Revoca dell'Adesione

L'Aderente può revocare la sua adesione prima della conclusione del contratto senza l'addebito di alcuna spesa. L'esercizio della facoltà di revoca richiede da parte dell'Aderente apposita comunicazione scritta alla Compagnia. Quest'ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa all'Aderente il contributo eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Recesso del Contratto

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui esso è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Modulo di adesione.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente il contributo versato al netto dei costi di adesione di cui alla lettera a) dell'art. 10. Qualora l'adesione sia avvenuta con il trasferimento della posizione maturata presso altra forma previdenziale, il recesso determinerà la restituzione dell'importo trasferito alla forma previdenziale di provenienza.

Parte III - Contributi

Art. 9 - Versamenti dei contributi

L'Aderente al momento dell'adesione versa il contributo iniziale e stabilisce importo e frequenza dei successivi contributi periodici che potranno avere una frequenza annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. In caso di contributi con frequenza mensile il piano dei versamenti viene attivato a partire dal quarto mese di assicurazione. Il versamento delle rate di premio programmate avviene mediante addebito diretto SDD sul conto corrente dell'Aderente. L'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto ("mandato SDD") in fase di stipula, fornito dalla Compagnia; in caso di modifica del conto corrente, l'Aderente dovrà compilare e sottoscrivere un nuovo "mandato SDD" presso il proprio Intermediario di riferimento, per garantire la continuità dei versamenti. La Compagnia si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

È facoltà dell'Aderente interrompere o riattivare il pagamento dei contributi, così come modificare importo e frequenza degli stessi. In caso di interruzione del versamento dei contributi la polizza resterà in vigore per il capitale maturato fino a quel momento che si incrementerà esclusivamente a seguito delle rivalutazioni di cui al precedente articolo 1).

A giustificazione del mancato pagamento dei contributi periodici l'Aderente non può opporre che la Compagnia non abbia inviato alcun avviso di scadenza, né comunicato il mancato addebito SDD qualunque ne sia stata la causa, né provveduto all'incasso a domicilio.

Nel caso di modifica del conto corrente bancario, per garantire la continuità dei versamenti periodici, l'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto. La Compagnia si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

L'Aderente può inoltre procedere, in qualsiasi momento, a dei versamenti occasionali non programmati. Mediante versamenti occasionali potranno essere convogliate sulla presente forma

previdenziale anche eventuali contribuzioni del datore di lavoro nonché, sempre tramite quest'ultimo, le quote di TFR in maturazione.

I versamenti occasionali possono essere effettuati direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Art. 10 - Costi

Sui contributi versati la Compagnia applica i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- a) Costi di adesione pari a 10,00 euro sul primo versamento.
- b) Costi di incasso pari a 1,50 euro su ciascun versamento periodico successivo al primo.
- c) Costi amministrativi del 3% su ciascun contributo al netto dei costi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Sui rendimenti finanziari delle Gestioni Separate è prevista una commissione annua di gestione, indirettamente a carico dell'Aderente, pari alla parte del rendimento conseguito dalla Gestione Separata che viene trattenuto dalla Compagnia. Tale commissione annua è pari a 1,20 punti percentuali che per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dalla Gestione Separata eccedente il 4,00%, viene incrementata di un ulteriore decimo di punto.

Sulle prestazioni erogate sono applicati i seguenti costi a diretto carico dell'Aderente:

- d) Costi di liquidazione di 25,00 euro per riscatto e trasferimento ad altra forma pensionistica.
- e) Costo di liquidazione di 5,00 euro per anticipazioni.
- f) Costo per erogazione della rendita pari all'1,25% della stessa, incluso nei coefficienti di conversione riportati negli Allegati alle presenti Condizioni.

Parte IV – Vicende contrattuali

Art. 11 - Riscatto ed anticipazioni

In caso di vita dell'Aderente, lo stesso può effettuare l'operazione di riscatto del contratto in maniera totale o parziale, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, oppure conseguire una anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

Nel computo dell'anzianità necessaria, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1), alla data di richiesta al netto di un costo di liquidazione di 25,00 euro. A seguito del riscatto totale il contratto si risolve restando privo di ogni effetto.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale o di anticipazione è pari all'importo richiesto al netto del costo di liquidazione di 25,00 euro. In tali casi il contratto resta in vigore per un capitale residuo determinato riducendo il capitale maturato all'ultima data di rivalutazione di quell'importo che,

applicando il procedimento di calcolo del riscatto totale, dà luogo all'ammontare richiesto di riscatto parziale o di anticipazione.

Art. 12 - Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

L'Aderente può chiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata sul presente contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di accesso alla prestazione pensionistica nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del PIP). Questa limitazione temporale non sussiste nel caso in cui l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato calcolato, ai sensi dell'articolo 1), alla data di trasferimento al netto del costo di 25,00 euro.

Il costo di trasferimento pari a 25,00 euro non è dovuto in caso di trasferimento di cui all'Art. 21 del Regolamento del PIP (*Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP*).

La Compagnia provvede al trasferimento nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

Art. 13 - Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Compagnia, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla posizione individuale trasferita la disciplina del presente PIP.

Sull'importo oggetto del trasferimento la Compagnia non applicherà alcun costo.

Art. 14 - Prosecuzione volontaria

L'Aderente può prolungare la durata della Fase di accumulo del PIP oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile. L'Aderente, alla data del pensionamento così come previsto dal Decreto, deve avere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare, con il diritto di proseguire o meno con i versamenti.

Parte V – Pagamenti della Compagnia

Art. 15 - Pagamenti della Compagnia

Tutti i pagamenti della Compagnia avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione viene formulata compilando l'apposito modulo o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, e allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Compagnia. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita/ Liquidazioni Vita, Via Ignazio Gardella n. 2, 20149 Milano (Italia).

La Compagnia esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui nel seguito, fatta eccezione per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, che verrà effettuata, ai sensi dell'articolo 12), al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della relativa documentazione, e per la corresponsione della rendita, che avverrà con le scadenze previste all'articolo 3).

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse.

Il pagamento viene effettuato tramite l'Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto.

I documenti nei diversi casi previsti sono i seguenti:

a) Pagamenti per recesso

- nessun altro documento oltre alla richiesta di recesso.

b) Pagamenti per riscatto parziale

1) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:

- documento attestante il licenziamento del datore di lavoro o la revoca del mandato per lavoratori a progetto;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

2) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:

- visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

3) In caso di riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:

- certificazione attestante la chiusura della partita IVA;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

c) Pagamenti per riscatto totale

1) In caso di riscatto totale per invalidità permanente dell'Aderente

- documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'invalidità;
- documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'Aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità.

2) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:

- documento attestante il licenziamento del datore di lavoro o la revoca del mandato per lavoratori a progetto;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

3) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:

- visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

4) In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:

- certificazione attestante la chiusura della partita IVA;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.

d) Pagamenti per anticipazione

Si richiama quanto dettagliatamente indicato nel "Documento sulle anticipazioni".

e) Pagamenti per trasferimento ad altra forma pensionistica

- attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
- istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell'importo.

f) Pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente

- certificato di morte dell'Aderente;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in mancanza di testamento);
- copia autentica del testamento e atto notorio che indichi che il testamento pubblicato è l'ultimo valido e non impugnato (in caso di testamento);
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere l'importo dovuto con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego dell'importo medesimo.

g) Pagamenti conseguenti alla prestazione in rendita vitalizia previdenziale

- documentazione attestante che sono maturati i requisiti per la corresponsione della prestazione pensionistica stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza;
- indicazione delle coordinate bancarie dell'avente diritto per l'accredito del pagamento della Compagnia tramite bonifico bancario.

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale.

Resta inteso che i costi relativi all'acquisizione di tutti i documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 16 - Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, anche se corrisposte in forma di capitale nei casi consentiti dalla Legge, è esclusivamente l'Aderente.

Qualora l'Aderente, ai sensi dell'articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "certa", l'Aderente stesso designa i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

Qualora l'Aderente, ai sensi dell'articolo 3.1), opti per la conversione in una forma di rendita di opzione della tipologia "reversibile", l'Aderente stesso designa la persona fisica che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia al suo decesso.

L'Aderente designa, in caso di suo decesso nel corso della Fase di accumulo, i soggetti (persone fisiche o giuridiche), i quali potranno esercitare il diritto alle prestazioni previste all'articolo 5). In mancanza di tale designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In assenza di tali soggetti, il capitale assicurato sarà devoluto a finalità sociali, secondo i dettami del Decreto.

La designazione dei Beneficiari, così come eventuali revoche o modifiche, debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, oppure disposte per testamento.

Parte VI - Disciplina

Art. 17 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

Le prestazioni contrattuali nella Fase di accumulo sono intangibili.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'Art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 18 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della Legge italiana.

Art. 19 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o, in suo difetto, dei Beneficiari.

ALLEGATI

Allegato 1. Regolamento della gestione separata “Fondo Vittoria Previdenza”

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA PREVIDENZA”.

La gestione del FONDO VITTORIA PREVIDENZA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è denominato in Euro.
- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
- d) IL FONDO VITTORIA PREVIDENZA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:
- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
 - gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
 - gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) La gestione interna separata costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all’erogazione agli aderenti di piani pensionistici individuali e non può essere distratto da tale fine.
- f) Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo – fondo pensione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione interna separata.
- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.

- h) Sul FONDO VITTORIA PREVIDENZA possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA PREVIDENZA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile, del contributo di vigilanza alla COVIP ai sensi di legge e della quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Società ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA PREVIDENZA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Allegato 2. Regolamento del “Fondo Vittoria Rendimento Mensile”

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE”.

La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.
- c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

- d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
- gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
- gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
- f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.
- h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Allegato 3. Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,023290	0,023150	0,023080	0,023060	0,023040
46	0,023830	0,023690	0,023610	0,023590	0,023570
47	0,024400	0,024250	0,024170	0,024150	0,024120
48	0,024990	0,024830	0,024750	0,024730	0,024700
49	0,025610	0,025450	0,025370	0,025340	0,025310
50	0,026270	0,026090	0,026010	0,025980	0,025950
51	0,026950	0,026770	0,026680	0,026650	0,026620
52	0,027670	0,027480	0,027380	0,027350	0,027320
53	0,028430	0,028230	0,028130	0,028090	0,028060
54	0,029230	0,029020	0,028910	0,028870	0,028840
55	0,030070	0,029850	0,029730	0,029700	0,029660
56	0,030960	0,030720	0,030600	0,030560	0,030520
57	0,031900	0,031650	0,031520	0,031480	0,031440
58	0,032900	0,032630	0,032500	0,032450	0,032410
59	0,033960	0,033670	0,033530	0,033480	0,033440
60	0,035090	0,034780	0,034630	0,034580	0,034530
61	0,036290	0,035960	0,035790	0,035740	0,035690
62	0,037560	0,037210	0,037030	0,036970	0,036920
63	0,038910	0,038530	0,038350	0,038290	0,038220
64	0,040360	0,039950	0,039750	0,039680	0,039620
65	0,041900	0,041460	0,041240	0,041170	0,041100
66	0,043540	0,043070	0,042840	0,042760	0,042680
67	0,045310	0,044790	0,044540	0,044460	0,044380
68	0,047200	0,046640	0,046370	0,046280	0,046190
69	0,049240	0,048630	0,048330	0,048230	0,048140
70	0,051430	0,050770	0,050440	0,050330	0,050230
71	0,053790	0,053060	0,052710	0,052590	0,052480
72	0,056340	0,055540	0,055160	0,055030	0,054900
73	0,059110	0,058240	0,057810	0,057670	0,057530
74	0,062140	0,061170	0,060700	0,060550	0,060390
75	0,065450	0,064380	0,063860	0,063690	0,063520
76	0,069080	0,067890	0,067310	0,067120	0,066930
77	0,073050	0,071720	0,071080	0,070860	0,070650
78	0,077390	0,075900	0,075180	0,074940	0,074710
79	0,082110	0,080440	0,079630	0,079370	0,079100
80	0,087260	0,085370	0,084460	0,084160	0,083860

Allegato 4. Tabella di Rettifica dell'Età

Anno di nascita		Rettifica (anni)
da	a	
1900	1927	3
1928	1939	2
1940	1948	1
1949	1960	0
1961	1970	-1
1971		-2

La tavola demografica IPS55U richiede la rettifica dell'età assicurativa dell'Aderente, calcolata in anni compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente all'anno di nascita contenuta nella Tabella sovrastante (ottenendo così un'*età di calcolo*).

Allegato 5. Opzioni di Rendita

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 5 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,023280	0,023140	0,023080	0,023050	0,023030
46	0,023820	0,023680	0,023610	0,023580	0,023560
47	0,024390	0,024240	0,024160	0,024140	0,024110
48	0,024980	0,024820	0,024750	0,024720	0,024690
49	0,025600	0,025440	0,025360	0,025330	0,025300
50	0,026250	0,026080	0,025990	0,025970	0,025940
51	0,026940	0,026750	0,026670	0,026640	0,026610
52	0,027650	0,027460	0,027370	0,027340	0,027310
53	0,028410	0,028210	0,028110	0,028080	0,028040
54	0,029210	0,029000	0,028890	0,028860	0,028820
55	0,030050	0,029820	0,029710	0,029670	0,029640
56	0,030930	0,030700	0,030580	0,030540	0,030500
57	0,031870	0,031620	0,031490	0,031450	0,031410
58	0,032860	0,032600	0,032460	0,032420	0,032380
59	0,033920	0,033630	0,033490	0,033440	0,033400
60	0,035030	0,034730	0,034580	0,034530	0,034480
61	0,036220	0,035900	0,035740	0,035680	0,035630
62	0,037480	0,037130	0,036960	0,036910	0,036850
63	0,038820	0,038450	0,038270	0,038200	0,038140
64	0,040240	0,039840	0,039650	0,039590	0,039520
65	0,041760	0,041330	0,041120	0,041050	0,040990
66	0,043370	0,042920	0,042690	0,042620	0,042540
67	0,045100	0,044610	0,044370	0,044290	0,044210
68	0,046950	0,046420	0,046160	0,046070	0,045990
69	0,048930	0,048360	0,048080	0,047980	0,047890
70	0,051060	0,050440	0,050130	0,050030	0,049930
71	0,053340	0,052670	0,052340	0,052230	0,052120
72	0,055790	0,055060	0,054710	0,054590	0,054470
73	0,058450	0,057650	0,057260	0,057130	0,057010
74	0,061320	0,060450	0,060030	0,059890	0,059750
75	0,064420	0,063480	0,063010	0,062860	0,062710
76	0,067770	0,066740	0,066240	0,066070	0,065910
77	0,071380	0,070260	0,069710	0,069530	0,069350
78	0,075260	0,074030	0,073440	0,073240	0,073040
79	0,079410	0,078070	0,077420	0,077200	0,076990
80	0,083840	0,082370	0,081660	0,081430	0,081190

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa 10 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,023260	0,023120	0,023050	0,023030	0,023010
46	0,023790	0,023650	0,023580	0,023560	0,023540
47	0,024360	0,024210	0,024140	0,024110	0,024090
48	0,024950	0,024790	0,024720	0,024690	0,024660
49	0,025560	0,025400	0,025320	0,025290	0,025270
50	0,026210	0,026040	0,025950	0,025930	0,025900
51	0,026890	0,026710	0,026620	0,026590	0,026560
52	0,027600	0,027410	0,027320	0,027290	0,027260
53	0,028350	0,028150	0,028050	0,028020	0,027990
54	0,029130	0,028930	0,028820	0,028790	0,028750
55	0,029960	0,029740	0,029630	0,029600	0,029560
56	0,030830	0,030600	0,030490	0,030450	0,030410
57	0,031750	0,031510	0,031390	0,031350	0,031310
58	0,032720	0,032470	0,032340	0,032290	0,032250
59	0,033750	0,033480	0,033340	0,033300	0,033250
60	0,034840	0,034540	0,034400	0,034350	0,034310
61	0,035980	0,035670	0,035520	0,035470	0,035420
62	0,037200	0,036870	0,036710	0,036650	0,036600
63	0,038480	0,038130	0,037960	0,037900	0,037840
64	0,039830	0,039460	0,039280	0,039220	0,039160
65	0,041270	0,040880	0,040680	0,040620	0,040550
66	0,042790	0,042370	0,042160	0,042090	0,042030
67	0,044400	0,043950	0,043730	0,043660	0,043590
68	0,046110	0,045630	0,045400	0,045320	0,045240
69	0,047920	0,047410	0,047160	0,047080	0,047000
70	0,049830	0,049290	0,049030	0,048940	0,048850
71	0,051850	0,051270	0,050990	0,050900	0,050810
72	0,053970	0,053360	0,053060	0,052960	0,052870
73	0,056200	0,055560	0,055250	0,055140	0,055040
74	0,058550	0,057870	0,057540	0,057430	0,057320
75	0,061010	0,060300	0,059950	0,059830	0,059720
76	0,063560	0,062820	0,062450	0,062330	0,062210
77	0,066190	0,065420	0,065040	0,064910	0,064790
78	0,068880	0,068080	0,067690	0,067560	0,067430
79	0,071600	0,070790	0,070390	0,070250	0,070120
80	0,074330	0,073500	0,073100	0,072960	0,072830

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata certa fino ad 80 anni

Età	Frazionamento rendita				
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
45	0,022630	0,022250	0,022200	0,022180	0,022170
46	0,023140	0,022760	0,022710	0,022690	0,022670
47	0,023690	0,023290	0,023240	0,023220	0,023200
48	0,024260	0,023850	0,023790	0,023770	0,023750
49	0,024860	0,024430	0,024370	0,024350	0,024330
50	0,025480	0,025050	0,024980	0,024960	0,024940
51	0,026140	0,025690	0,025620	0,025600	0,025580
52	0,026840	0,026370	0,026300	0,026270	0,026250
53	0,027570	0,027080	0,027010	0,026980	0,026960
54	0,028340	0,027840	0,027760	0,027730	0,027700
55	0,029150	0,028630	0,028550	0,028520	0,028490
56	0,030010	0,029470	0,029380	0,029350	0,029320
57	0,030920	0,030360	0,030270	0,030230	0,030200
58	0,031890	0,031310	0,031200	0,031170	0,031140
59	0,032920	0,032310	0,032200	0,032160	0,032130
60	0,034020	0,033380	0,033260	0,033220	0,033180
61	0,035190	0,034510	0,034390	0,034350	0,034310
62	0,036430	0,035730	0,035590	0,035550	0,035510
63	0,037770	0,037030	0,036880	0,036830	0,036790
64	0,039200	0,038420	0,038260	0,038210	0,038160
65	0,040730	0,039910	0,039740	0,039680	0,039630
66	0,042380	0,041510	0,041330	0,041260	0,041200
67	0,044160	0,043230	0,043030	0,042970	0,042900
68	0,046080	0,045100	0,044880	0,044800	0,044730
69	0,048160	0,047110	0,046870	0,046790	0,046710
70	0,050420	0,049290	0,049030	0,048940	0,048850
71	0,052870	0,051660	0,051360	0,051270	0,051170
72	0,055540	0,054230	0,053900	0,053790	0,053690
73	0,058460	0,057040	0,056670	0,056550	0,056430
74	0,061660	0,060110	0,059700	0,059560	0,059430
75	0,065170	0,063480	0,063010	0,062860	0,062710
76	0,069030	0,067170	0,066640	0,066470	0,066300
77	0,073270	0,071200	0,070600	0,070410	0,070210
78	0,077890	0,075590	0,074910	0,074680	0,074460
79	0,082890	0,080330	0,079540	0,079280	0,079020
80	0,088250	0,085370	0,084460	0,084160	0,083860



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

MOD. CC 4001.0214 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA - CONDIZIONI CONTRATTO